Liguria



CODICE ANTI MOLESTIE

Approvato dalla Commissione paritetica per le Pari Opportunità
il 20 giugno 2015, in concomitanza con lo svolgimento
della settantesima Assemblea annuale dei Soci di Coop Liguria.
Opuscolo aggiornato ai sensi della Legge 4/2021 e della Legge 162/21

CODICE ANTI MOLESTIE

PREMESSA

Fin dal 1998, Coop Liguria ha adottato un "Codice di comportamento contro le molestie o i ricatti sessuali e gli atti lesivi della dignità personale sui luoghi di lavoro", concordato con le RSU e le Organizzazioni Sindacali.

Nel 2015, in occasione del 70° anniversario della Cooperativa, il Codice è stato aggiornato, sulla base delle nuove norme nazionali e comunitarie emanate negli anni in tema di molestie sessuali e di discriminazioni di genere.

Oggi il Codice è stato ulteriormente arricchito, inserendo i principali contatti a cui rivolgersi se si ha bisogno di aiuto, all'esterno e all'interno della Cooperativa.

Nell'adottare questa riedizione del Codice, Coop Liguria si propone di tutelare il personale della Cooperativa, contribuendo alla costruzione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto degli individui, a prescindere dalle loro diversità, comprese quelle di genere.

Rispetto e valorizzazione delle differenze sono infatti presupposti imprescindibili, affinché si realizzi la crescita professionale e culturale delle persone.



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Diritto a un ambiente di lavoro sereno)

Coop Liguria si adopera per impedire ogni forma di discriminazione e per garantire il diritto a un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.

ART. 2
(Definizione di molestie e molestie sessuali)

Costituiscono molestie quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Costituiscono molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Tali comportamenti sono da considerarsi discriminatori, e perciò vietati, e ledono il diritto di cui al precedente articolo.

ART. 3
(Informazione e formazione)

Coop Liguria provvede alla pubblicizzazione, tramite la sua affissione, del contenuto del presente codice ed è impegnata, anche attraverso attività formativa, a favorire la Pari Opportunità tra i generi, il superamento di stereotipi e discriminazioni, la valorizzazione e il rispetto delle differenze.
L'obiettivo è creare una cultura aziendale condivisa in cui ciascuno si possa sentire valorizzato anche in base alla propria diversità.

ART. 4
(Doveri del personale)

Ogni persona ha il dovere di comportarsi e di indirizzare la propria condotta al mantenimento di un clima delle relazioni interne sul luogo di lavoro in cui sia rispettata la libertà e la dignità di ognuno.

ART. 5
(Tutela della condizione professionale)

Le molestie o le molestie sessuali assumono particolare gravità qualora siano connesse a decisioni inerenti la condizione lavorativa. Pertanto, tutti gli atti, i patti o i provvedimenti finalizzati a ottenere l'accoglimento di proposte a sfondo sessuale che comportino modifiche alla condizione lavorativa o professionale della parte lesa, se comprovati, sono da considerarsi nulli e devono essere rimossi tempestivamente.

CAPO II
DENUNCIA

ART. 6
(Procedure di denuncia)

La persona vittima di molestie o molestie sessuali è del tutto autonoma e non può subire alcun tipo di pressione volta a condizionare la scelta esclusivamente propria e personale se fare ricorso alla Autorità Giudiziaria per la tutela giurisdizionale dei propri diritti.
Qualora lo ritenga opportuno potrà dare comunicazione a Coop Liguria dei fatti e della iniziativa intrapresa.

CAPO III

CONSEGUENZE

ART. 7

(Azioni disciplinari)

Coop Liguria, qualora formalmente informata dei fatti, si riserva la facoltà di attivare azioni disciplinari nei confronti di chiunque abbia commesso atti di molestie o molestie sessuali sul luogo di lavoro.

ART. 8

(Tutela sul luogo di lavoro)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, Coop Liguria si riserva la facoltà di disporre - una volta ricevuta la notizia di cui all'art. 6 -, anche in via provvisoria e di urgenza, le più opportune misure cautelari di carattere organizzativo, per evitare che il denunciante sia danneggiato sul lavoro dal perdurare di una situazione di molestie.
Nel momento in cui sia stata dimostrata la fondatezza della denuncia, sarà cura di Coop Liguria operare affinché il denunciante non venga in alcun modo danneggiato sul lavoro e venga meno il reiterarsi di molestie di qualsiasi tipo. A tal fine Coop Liguria adotterà idonee misure organizzative o confermerà le misure cautelari già adottate.

ART. 9

(Tutela del nome)

In caso di denuncia accertata totalmente infondata, sarà particolare attenzione di Coop Liguria far sì che la reputazione e la possibilità di crescita professionale della persona infondatamente accusata non subiscano conseguenze negative determinate dalla denuncia stessa.



CAPO IV
DURATA

ART. 10
(Durata del Regolamento)

Il presente Regolamento viene adottato dal 1° luglio 2015 con efficacia sperimentale fino al 31/12/2017 e sarà tacitamente rinnovato di un anno, qualora non intervengano disdette dalle Parti stipulanti con almeno un mese di anticipo rispetto alla predetta scadenza e così di anno in anno.

Questo testo è stato elaborato dalla Commissione interna per le Pari Opportunità (composta da Responsabili della formazione, dell'organizzazione e della comunicazione e da due Consiglieri di Amministrazione) con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Il testo è stato aggiornato secondo gli indirizzi e gli obblighi della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e delle disposizioni del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna).

A CHI PUOI RIVOLGERTI

Se hai subito violenza,
rivolgiti alle Forze dell'Ordine e contatta
il **numero verde antiviolenza 1522.**

Sul sito della Regione trovi
l'**elenco di tutti i centri antiviolenza liguri**
(inquadra il QRCode)

Trovi maggiori informazioni e aiuto presso
la Consigliera Regionale di Parità all'indirizzo
consiglieraparita@regione.liguria.it

I CONTATTI IN COOPERATIVA

Se devi segnalare comportamenti scorretti in azienda puoi usare l'indirizzo protetto
dell'Organismo di Vigilanza
ODV@liguria.coop.it
La tua segnalazione verrà gestita
in maniera totalmente riservata.

Se vuoi dialogare con la Commissione Pari Opportunità di Coop Liguria, scrivi a
commissione.po@liguria.coop.it

Se hai bisogno di aiuto per problematiche di genere puoi accedere al servizio
di supporto psicologico offerto
dalla Cooperativa: trovi i riferimenti
sul sito welfare di Coop Liguria
www.e-coopinsieme.it